



| | |
|-------------|------------|
| DELIBERA N. | 86 |
| SEDUTA N. | 27 |
| DATA | 27/04/2021 |

| | |
|------|---|
| pag. | 1 |
|------|---|

LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **LIMITI E MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE MISSIONI DEI CONSIGLIERI REGIONALI – ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/1995. REVOCA DELIBERAZIONI UDP N. 1178/122 DEL 13.10.2008 E N. 590/75 DEL 27.02.2012**

Il 27 aprile 2021 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

| | | PRESENTI | ASSENTI |
|-----------------|--------------------------|----------|---------|
| Dino Latini | - Presidente | X | |
| Gianluca Pasqui | - Vicepresidente | X | |
| Andrea Biancani | - Vicepresidente | X | |
| Luca Serfilippi | - Consigliere segretario | X | |
| Micaela Vitri | - Consigliere segretario | X | |

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Dino Latini** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



OGGETTO: LIMITI E MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE MISSIONI DEI CONSIGLIERI REGIONALI – ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/1995. REVOCA DELIBERAZIONI UDP N. 1178/122 DEL 13.10.2008 E N. 590/75 DEL 27.02.2012.

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato nella presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati in tale documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO l'articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Programmazione finanziaria e contratti che contiene il parere favorevole di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 14/2003 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- 1) di approvare le disposizioni di cui all'allegato A "Limiti e modalità di rimborso delle missioni dei consiglieri regionali", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23;
- 2) di revocare le precedenti deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 1178/122 del 13 ottobre 2008 (Criteri per lo svolgimento di missioni in Italia ed all'estero da parte dei consiglieri regionali) e n. 590/75 del 27 febbraio 2012 (Modifica alla Delibera U.d.P. n. 1178/122 del 13.10.2008);
- 3) di trasmettere copia del presente atto al dirigente del Servizio Programmazione finanziaria e contratti per gli adempimenti conseguenti.

Il Presidente dell'Assemblea legislativa
Dino Latini

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Antonio Russi



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento:

- L.R. 13 marzo 1995, n. 23, articolo 5, così come da ultimo modificato dalla legge regionale 5 gennaio 2021, n. 1;
- Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1178/122 del 13.10.2008, così come modificata dalla Deliberazione U.d.P. n. 590/75 del 27.02.2012, "Criteri per lo svolgimento di missioni in Italia ed all'estero da parte dei consiglieri regionali".

Motivazione:

I vigenti criteri che disciplinano lo svolgimento delle missioni dei consiglieri regionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 23/1995, sono stati stabiliti ed approvati nella scorsa VIII^a legislatura regionale, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 1178/122 del 13 ottobre 2008, poi modificata nell'anno 2012 con deliberazione n. 590/75.

Nell'attuale XI^a legislatura regionale il comma 1 dell'articolo 5 della suddetta legge regionale è stato sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 2021, n.1, nell'ottica di una semplificazione della disciplina.

Si rende, pertanto, necessaria una revisione della disciplina delle missioni dei consiglieri regionali per adeguarla alle mutate condizioni di contesto normativo, nonché in attuazione dell'indirizzo strategico di riduzione dei costi e contenimento della spesa pubblica.

In particolare, il nuovo testo del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. n. 23/1995 prevede che i consiglieri regionali, nonché gli assessori, non debbano più essere autorizzati preventivamente dal Presidente del Consiglio regionale ovvero dall'Ufficio di presidenza per lo svolgimento di una missione rispettivamente al di fuori del territorio regionale o di quello nazionale, ma è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il consigliere dichiara che la missione è conforme ai criteri stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, dando evidenza delle motivazioni che la giustificano.

Il presente atto mira, pertanto, ad adeguare al mutato contesto normativo la disciplina contenuta nell'allegato alle previgenti deliberazioni n. 1178/122 del 13 ottobre 2008 e n. 590/75 del 27 febbraio 2012, introducendo al tempo stesso disposizioni più puntuali in riferimento alle tipologie e ai limiti delle spese sostenute per le missioni istituzionali ammesse al rimborso, per esigenze di economicità e contenimento della spesa pubblica.

In particolare, si ridefiniscono le tipologie di spesa ammesse a rimborso in conseguenza dello svolgimento di missioni istituzionali, ritenendo opportuno procedere ad elencare in dettaglio le spese relative alle missioni che possono essere oggetto di rimborso, attualmente definite in via generale.

Sono, inoltre, inserite condizioni e limiti alla spesa complessiva, ad esempio prevedendo il rimborso del solo biglietto in seconda classe nel caso dell'utilizzo di treni appartenenti al gruppo Frecce di Trenitalia, ovvero fissando un tetto massimo giornaliero per la spesa ammessa a rimborso



relativamente all'alloggio (pernottamento e prima colazione), individuato in Euro 190,00, stabilendo che la differenza rispetto a tale limite rimane a carico del singolo consigliere.

Non si ritiene, infatti, più opportuno fissare una regola per l'utilizzo di strutture ricettive classificate in base al criterio delle stelle, in quanto con l'avvento delle prenotazioni online e del fixing praticamente giornaliero del costo delle camere è molto frequente il caso di alberghi "3 stelle" più costosi di "4 o 5 stelle", a causa dell'ubicazione della struttura, della stagione, della presenza di eventi particolari che rendono il mercato profondamente mutato rispetto agli anni di applicazione della previgente normativa.

Per le ragioni sopraesposte con il presente atto si approva l'allegato A, che ne costituisce parte integrante, che reca la disciplina delle missioni dei consiglieri regionali, e si procede a revocare le precedenti deliberazioni assunte in materia.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003.

La sottoscritta, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

La responsabile del procedimento
Roberta Morichelli

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTRATTI"

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva un impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa.

Il dirigente del Servizio
Programmazione finanziaria e contratti
Antonio Russi



DELIBERA N. 86

SEDUTA N. 27

DATA 27/04/2021

pag.
5

La presente deliberazione si compone di 8 pagine di cui 3 di allegati.

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Antonio Russi



ALLEGATO A

LIMITI E MODALITA' DI RIMBORSO DELLE MISSIONI DEI CONSIGLIERI REGIONALI - ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N. 23

Art. 1

(Missioni in Italia e all'estero)

1. I consiglieri regionali della Regione Marche per l'espletamento del loro mandato possono recarsi in missione sia in località nazionali, al di fuori del territorio regionale, sia all'estero, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 23/1995, a condizione che la missione sia conforme ai criteri di cui al successivo articolo 2.
2. Le motivazioni che giustificano la missione e la rispondenza ai criteri di cui al successivo articolo 2 sono dichiarate dai consiglieri regionali in apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 della l.r. n. 23/1995, così come modificato dalla l.r. n. 1/2021.

Art. 2

(Criteri per lo svolgimento delle missioni)

1. I consiglieri possono svolgere missioni in Italia e all'estero quando l'oggetto delle stesse, individuato ai sensi del comma 3, è connesso in modo diretto all'esercizio delle proprie funzioni, nonché all'espletamento del mandato o è motivato dalle esigenze di rappresentanza dell'Assemblea legislativa regionale o della Regione Marche.
2. Non sono comunque giustificate missioni concernenti incontri o manifestazioni di carattere partitico, sindacale o politico.
3. Le missioni in particolare possono riguardare:
 - a. incontri istituzionali con rappresentanze di organi o apparati dello Stato, di altre Regioni, di Enti locali di altre Regioni o di altri Stati, di istituzioni dell'ordinamento europeo o internazionale, di altre autorità o istituzioni di carattere pubblico o privato;
 - b. manifestazioni e cerimonie in cui debbano essere rappresentate l'Assemblea legislativa regionale o la Regione Marche;
 - c. fiere ed altre manifestazioni indette dalla Regione nei vari settori di competenza o a cui la Regione sia invitata o abbia interesse a partecipare;
 - d. altre iniziative di rilievo che rispondano ai requisiti di cui al comma 1.



Art. 3

(Contenuto e modalità di presentazione della dichiarazione)

1. La dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2 del presente atto, deve attestare la sussistenza dei presupposti per lo svolgimento della missione indicati all'articolo 2, in particolare l'interesse dell'Assemblea legislativa regionale o della Regione Marche all'effettuazione della missione. Devono essere indicati l'oggetto, il programma, la durata, i mezzi di trasporto e gli altri elementi atti a consentire una valutazione delle spese da riconoscere a rimborso, nell'ottica del massimo contenimento della spesa pubblica.
2. La dichiarazione sostitutiva deve pervenire alla struttura organizzativa consiliare competente alla liquidazione delle spese sostenute almeno due giorni prima della data di effettuazione della missione in caso non sia richiesta un'anticipazione in acconto delle spese, ovvero almeno cinque giorni prima nel caso venga richiesta l'anticipazione.

Art. 4

(Durata della missione)

1. Il trattamento di missione può avere inizio da non più di un giorno antecedente e termine fino a non più di un giorno successivo a quelli dell'evento considerato. Sono fatti salvi i casi nei quali la distanza del luogo e la frequenza dei mezzi di trasporto utilizzati richiedono periodi più elevati.
2. Ai consiglieri che anticipano o prolungano per ragioni personali la durata della missione, compete esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per il periodo previsto dal comma 1 e il rimborso delle spese di trasporto nel limite massimo di quelle che si sarebbero sostenute con partenza e ritorno stabiliti ai sensi dello stesso comma 1.

Art. 5

(Tipologie di spese rimborsabili)

1. Al consigliere che svolge una missione in conformità ai criteri di cui all'articolo 2 spetta il rimborso delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio, secondo quanto indicato nei commi successivi.
2. Il mezzo di trasporto da utilizzare è in via generale il più economico in relazione al tipo di missione. In via prioritaria, deve essere scelto il mezzo pubblico.
3. In casi eccezionali, debitamente motivati, è consentito l'utilizzo del taxi, ovvero limitatamente a percorsi urbani in zone a traffico limitato e/o per i tragitti residenza/aeroporto e/o stazione/hotel.
4. Nei viaggi in treno, in caso di utilizzo delle Frecce di Trenitalia, è consentito esclusivamente il rimborso del biglietto in seconda classe.



5. Nei viaggi aerei è riconosciuto il rimborso del costo in classe economica. Per i voli transcontinentali superiori alle cinque ore è consentito il rimborso del biglietto in classe non economica.
6. Nel caso di utilizzo dell'auto propria sono rimborsati anche gli eventuali pedaggi autostradali per raggiungere la località della missione e le tariffe per autorimesse o parcheggi per il periodo di durata della missione.
7. E' ammesso l'utilizzo dell'auto di servizio alle condizioni previste dal vigente disciplinare regolamentare dell'Assemblea legislativa regionale.
8. Sono rimborsate le spese per i pasti consumati giornalmente in misura non superiore alla somma dei rimborsi massimi spettanti al personale dirigenziale. In particolare, è rimborsata la spesa di un pasto, fino al massimo di Euro 30,55, se la durata della missione è uguale o superiore ad otto ore. Sono rimborsate le spese di due pasti, fino al massimo di Euro 61,10, se la durata della missione è uguale o superiore a dodici ore. Le spese di bar e/o caffetteria sono rimborsabili, su richiesta dell'interessato, in sostituzione di uno dei due pasti principali, previa dichiarazione debitamente sottoscritta.
9. Le spese di alloggio comprendono le sole spese di pernottamento e prima colazione, e l'importo giornaliero per tali spese non può eccedere l'importo massimo di Euro 190,00. Superato tale limite il consigliere è tenuto a sostenere personalmente la differenza di spesa.
10. Sono rimborsabili i costi relativi ai diritti di agenzia per prenotazioni, comprese le spese postali o bancarie ad esse relative, nonché gli eventuali costi di assicurazione purché inclusi nel costo dei biglietti dei mezzi di trasporto consentiti.

Art. 6
(Disposizioni finali)

1. Entro quindici giorni dalla conclusione della missione il consigliere è tenuto a presentare alla struttura consiliare competente alla liquidazione del rimborso delle spese sostenute la rendicontazione della missione svolta, su modulo appositamente predisposto, indicando l'effettiva durata, i mezzi di trasporto usati, i pasti e i pernottamenti fruiti, allegando la regolare documentazione giustificativa sulla base delle vigenti disposizioni fiscali e normative. Non sono ammesse autocertificazioni nel caso di smarrimento della documentazione.
2. La struttura consiliare competente alla liquidazione verifica la documentazione presentata dal consigliere, compresa la sussistenza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 1, e procede alla liquidazione delle spese ammesse al rimborso entro due mesi dal ricevimento della documentazione completa.
3. Per quanto non previsto dalla presente disciplina si applicano le disposizioni stabilite per i rimborsi delle spese sostenute per le missioni dei dirigenti regionali.